

Liquidazione controllata, tempi definiti

Si può rimediare all'assenza di un limite per l'acquisizione dei beni sopravvenuti

Giovanni Negri

Non pesa l'assenza di un limite temporale per l'acquisizione di beni sopravvenuti in un momento successivo all'apertura della procedura di liquidazione del sovraindebitato. Lo precisa la Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Arezzo. La Corte, con la sentenza 6 depositata ieri e scritta da Emanuela Navarretta, sottolinea come non è corretto ritenere che non si possa colmare il vuoto normativo della mancata previsione di un termine di acquisizione dei beni, che arrivano al debitore nel corso della procedura, con un criterio idoneo a fornire adeguate garanzie ai creditori.

Il parametro di riferimento deve essere, infatti, costituito proprio dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli sulle spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, collegata alla responsabilità patrimoniale del debitore. L'apertura della liquidazione controllata introduce, in particolare, «il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore» (articolo 151 del Codice della crisi, richiamato dall'articolo 270, comma 5, dello stesso Codice), i cui beni compresi nella procedura devono soddisfare le ragioni dei creditori.

Decisivo il raccordo con l'istituto della esdebitazione, che, osserva la Corte, comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore. Se esiste una serie di presupposti, l'esdebitazione opera di diritto in seguito al provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata e, in ogni caso, trascorsi tre anni dalla sua apertura.

Se, dunque, l'esdebitazione istituisce «un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo».

Se, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli che riguardano le spese della procedura è necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), «i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio».

Di conseguenza, il giudice delegato potrebbe sindacare, in sede di approvazione, una programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, se questo termine lascia parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA